

CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE CESARE BATTISTI DI VERONA aps

Statuto Sezionale

Testo approvato dall'Assemblea dei Soci il 6 Dicembre 2022

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA, SCOPI E ATTIVITÀ

Art. 1 – Denominazione e Durata

1. È costituita, con sede in Verona, Via Pietro Mascagni 4, l'Associazione denominata "Club alpino italiano – Sezione Cesare Battisti di Verona - aps".
2. L'Associazione si riconosce pienamente nella preesistente associazione fondata il 5 Maggio 1923 denominata "Gruppo Alpino Cesare Battisti", confluita il 9 Novembre 1946 nel Club alpino italiano quale Sottosezione della Sezione di Verona.
3. A decorrere dal 1° Gennaio 2007 l'Associazione è Sezione del Club alpino italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti e ai cui statuto e regolamento generale uniforma il proprio ordinamento.
4. L'Associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 - Natura

1. L'Associazione, informata ai principi e alle regole della democrazia, non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica e aconfessionale. È soggetto di diritto privato, dotata di proprio ordinamento che le assicura autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento regionale del Club alpino italiano del Veneto.
2. Essa opera in forma di azione prevalentemente volontaria.

Art. 3 - Scopi e attività

1. L'Associazione ha per scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, in particolare quelle del territorio della Regione del Veneto, e la tutela del loro ambiente naturale, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice Terzo Settore), aventi ad oggetto:
interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
2. Per conseguire tali scopi e attività, l'Associazione provvede:
 - a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi;
 - b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri ed altre opere alpine, anche in collaborazione con altre sezioni del Club alpino italiano;
 - c) alla diffusione della frequentazione della montagna organizzando iniziative ed attività di alpinismo, escursionismo, sciescursionismo, scialpinismo, cicloescursionismo, speleologia, torrentismo, alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
 - d) alla programmazione e organizzazione di attività di formazione e di addestramento per le

- attività di cui alla precedente lettera c);
- e) alla formazione, in collaborazione con i titolati e le varie scuole del Club alpino italiano, di istruttori di alpinismo e scialpinismo nonché di accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera c);
- f) all'organizzazione, anche in collaborazione con altre sezioni del Club alpino italiano, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento delle attività di cui al precedente punto c), nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;
- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- h) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;
- i) alla cura e alla diffusione, sia a mezzo stampa sia in forma elettronica, di notiziari, periodici, annuari e altre pubblicazioni sezionali;
- j) ad ogni altra attività che corrisponda alle finalità del Club alpino italiano, ivi comprese opere umanitarie di sostegno, anche economico, alle popolazioni delle regioni montane, promosse ed attuate anche in collaborazione con altri enti ed associazioni;
- k) alla gestione e alla cura della sede sociale, della biblioteca e dell'archivio.

3. L'associazione potrà, inoltre, esercitare attività accessorie, anche a carattere commerciale, strumentali e funzionali al conseguimento dei propri scopi istituzionali, quali, a puro titolo d'esempio, l'organizzazione e gestione di palestre di arrampicata, e assumere partecipazioni in enti, associazioni di secondo grado e società commerciali.

Art. 4 – Locali sede

1. Nei locali della sede sociale non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali dell'Associazione.
2. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO II

SOCI

Art. 5 - Soci

1. Sono previste unicamente le categorie di soci contemplate dallo statuto del Club Alpino Italiano, e cioè soci onorari, benemeriti, ordinari, famigliari e giovani. Tutti i soci, a prescindere dalla categoria di appartenenza hanno pari diritti e pari doveri.
2. Partecipano all'attività dell'Associazione con gli stessi diritti dei soci ordinari i soci CAI appartenenti alle sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'assemblea.
3. I soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza. I soci, nello svolgimento dell'attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui.

Art. 6 - Ammissione

1. Chiunque intenda aderire all'Associazione deve presentare su apposito modulo, anche on line, domanda al Consiglio direttivo, completa dei propri dati anagrafici edell'autorizzazione al trattamento dei dati. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà.
2. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.
3. L'accettazione della domanda si intende sottoposta all'eventuale condizione risolutiva di diversa volontà che il Consiglio direttivo deve esprimere nella prima seduta successiva alla domanda, e comunque entro trenta giorni dalla data della domanda stessa.

4. In caso di avveramento della condizione risolutiva esercitata dal Consiglio direttivo dell'Associazione, chi ha presentato la domanda di adesione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei probiviri (regionale e nazionale).

5. Sia in sede di ammissione all'Associazione sia nel corso della vita associativa, non è ammessa alcuna discriminazione etnica, di genere, di ordine politico, religioso, economico e sociale.

6. Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi sezione del Club alpino italiano. Il trasferimento da una sezione ad un'altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale, avviene tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede legale del Club alpino italiano ed ha effetto dalla data della notifica alla sezione di provenienza.

7. Con l'ammissione il socio è tenuto ad osservare le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Associazione e dello statuto e del regolamento generale del Club alpino italiano.

Art. 7 - Quota associativa

1. Il socio è tenuto a corrispondere all'Associazione:

a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello statuto e del regolamento generale del Club alpino italiano e dello statuto dell'Associazione, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione in formato cartaceo, o comunque resi disponibili in formato elettronico;

b) la quota associativa annuale;

c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;

d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

2. Le somme di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. Il socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita associativa, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni.

3. Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale e perde immediatamente tutti i diritti spettanti ai soci; la morosità emerge automaticamente dai sistemi informatici in dotazione alla Sede legale del Club alpino italiano.

4. Non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento delle quote associative annuali arretrate.

Art. 8 - Partecipazione all'attività associativa

1. La partecipazione all'attività associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale. Non sono ammesse iniziative dei soci in nome dell'Associazione, se non da questa autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dall'Associazione o dal Club alpino italiano.

2. Le prestazioni fornite dai soci sono volontarie e gratuite.

Art. 9 - Dimissioni

1. Il socio può dimettersi dall'Associazione in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo, sono irrevocabili e, se il socio non ricopre cariche sociali, hanno effetto immediato.

2. Non è prevista la restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde: per decesso, dimissioni, morosità o provvedimento disciplinare; ovvero per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito l'iscrizione come socio benemerito.

Art. 11 - Sanzioni disciplinari

1. Il Consiglio direttivo può adottare nei confronti del socio che tenga un contegno non conforme ai principi informativi dell'Associazione ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare del Club alpino italiano.

2. La competenza per l'irrogazione della sanzione della radiazione è posta in capo al Consiglio direttivo dell'Associazione. Il provvedimento di radiazione adottato sarà obbligatoriamente comunicato al Comitato direttivo centrale, che provvede alla eventuale ratifica previa convocazione e ascolto delle parti. Nel caso non ritenga di confermare il provvedimento, il Comitato direttivo centrale restituisce il procedimento al Consiglio direttivo dell'Associazione per l'eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva.

Art. 12 – Ricorsi

1. In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricorso al Collegio regionale o interregionale dei probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado.

2. Il socio ed il Consiglio direttivo dell'Associazione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio nazionale dei probiviri del Club alpino italiano.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE, CARICHE SOCIALI, CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ

Art. 13 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione almeno i seguenti:

l'Assemblea dei soci;

il Consiglio direttivo;

il Presidente;

l'Organo di controllo nei casi previsti dalla legge (all'art. 30 del D.Lgs 117/17 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore);

il Revisore legale dei conti nei casi previsti dalla legge (all'art. 31 del D.Lgs 117/17 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore).

CAPO I – ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 – Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. È costituita da tutti i soci, rappresenta l'intero corpo sociale e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

2. L'Assemblea:

adotta lo statuto e ne delibera le successive modificazioni in unica lettura;

elegge, con le modalità stabilite dal presente statuto, il Presidente dell'Associazione, il Consiglio direttivo e i delegati all'Assemblea dei delegati del Club alpino italiano nel numero assegnato, scelti tra i soci dell'Associazione;

nomina l'Organo di controllo ricorrendone le condizioni di legge;

nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; ricorrendone le condizioni di legge;

delibera la quota associativa annuale, per la parte destinata all'Associazione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei delegati, nei limiti dell'accordo sottoscritto con la Sezione di Verona del Club alpino italiano. Tale accordo prevede che l'ammontare della quota associativa annuale sia concordata tra entrambe le associazioni e che, in caso di mancato accordo, la determinazione della quota sia demandata all'insindacabile decisione di un collegio arbitrale formato dal Presidente del Raggruppamento regionale del Club alpino italiano e dai presidenti delle due associazioni;

delibera gli eventuali contributi straordinari a carico dei soci destinati a fini istituzionali;

approva l'operato del Consiglio direttivo, i bilanci d'esercizio e la relazione del Presidente;

delibera l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;

delibera la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio;

delibera la promozione dell'azione di responsabilità nei confronti degli organi direttivi. — —
delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal
Consiglio direttivo o da almeno cinquanta soci, aventi diritto al voto. — — — — —

Art. 15 – Convocazione — — — — —

1. L'Assemblea dei soci in sede ordinaria è convocata dal Consiglio direttivo almeno una
volta all'anno entro il termine del 31 marzo per l'approvazione dei bilanci (consuntivo e
preventivo), l'elezione alle cariche sociali e la determinazione della quota associativa annuale.

2. L'Assemblea dei soci può essere convocata in seduta straordinaria ogni volta il Consiglio
direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del Comitato
direttivo centrale, del Consiglio direttivo regionale, o dell'Organo di controllo, ricorrendo le
condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, oppure da almeno cinquanta
soci maggiorenni o da almeno un terzo dei consiglieri. — — — — —

3. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata mediante affissione dell'avviso in
sede, pubblicazione sul sito internet o con avviso ai soci a mezzo posta elettronica almeno 15
giorni prima della data stabilita. Nell'avviso di comunicazione devono essere indicati l'ordine
del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'Assemblea, sia di prima sia di seconda convocazione.

4. I bilanci (consuntivo e preventivo) devono essere depositati presso la segreteria
dell'Associazione, a disposizione dei soci, ovvero inviati ai soci per posta elettronica almeno
15 giorni prima della data fissata per la relativa Assemblea ordinaria. — — — — —

Art. 16 – Partecipazione — — — — —

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i soci in regola con
il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'Assemblea. I soci minorenni
esercitano il diritto di voto tramite chi esercita la responsabilità genitoriale. — —

2. Ogni socio, con esclusione del Presidente, dei Consiglieri e, se previsto, dei componenti
dell'Organo di controllo, può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio e farlo votare
in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega scritta; ogni
socio delegato può rappresentare sino ad un massimo di tre soci. — — — — —

3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza – in persona o per delega oppure ancora,
quando predisposto in avviso di convocazione e con le modalità ivi indicate, in collegamento
remoto audio-video che consenta di verificare l'identità del socio collegato -di almeno metà
degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro
ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

4. È escluso il voto per corrispondenza. — — — — —

Art. 17 - Presidente e Segretario dell'Assemblea — — — — —

L'Assemblea nomina un presidente, un segretario e tre scrutatori; spetta alla Commissione
verifica poteri, nominata dal Consiglio direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in
generale il diritto di partecipare all'Assemblea. — — — — —

Art. 18 – Deliberazioni — — — — —

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per
alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla
maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto. Il socio eventualmente collegato in remoto
e che voglia votare, dovrà farlo necessariamente ed esclusivamente con le modalità stabilite
in avviso di convocazione. — — — — —

2. Le cariche sociali elettive e gli incarichi sono a titolo gratuito, fatte salve specifiche
previsioni normative. — — — — —

3. Il Presidente e i componenti del Consiglio direttivo dell'Associazione non possono votare
nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci, né su questioni attinenti alla loro

responsabilità.

4. Per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

5. A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al Club alpino italiano. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale.

6. Nell'elezione del Consiglio direttivo il socio può esprimere un numero massimo di preferenze non superiore ai 2/3 dei consiglieri da eleggere. Sono nulle le schede che contengono un numero di preferenze superiore a tale limite. Tale limite deve essere chiaramente indicato sulla scheda elettorale.

7. Le deliberazioni assunte in assemblea straordinaria, validamente costituita con il quorum previsto dal precedente art. 16 c.3, concernenti le modifiche dello statuto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili, devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto; qualora tali deliberazioni siano relative ad alienazione o costituzione di vincoli reali su rifugi e opere alpine le stesse non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del Club alpino italiano.

8. La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

9. Il verbale dell'Assemblea dei soci è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea; tutte le deliberazioni sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

CAPO II – CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 – Composizione e funzioni

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di gestione dell'Associazione, è composto dal Presidente dell'Associazione e da un numero di consiglieri non inferiore a cinque e non superiore a quindici.

2. Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:
convoca l'Assemblea dei soci;
nomina la Commissione verifica poteri di cui al precedente art. 17;
propone all'Assemblea dei soci i programmi annuali e pluriennali dell'Associazione;
redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto dell'Associazione;
pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali
cura la redazione dei bilanci di esercizio dell'Associazione;
delibera la costituzione o lo scioglimento di commissioni, gruppi e scuole e ne coordina l'attività;
delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;
delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
esercita la facoltà di avvalersi della condizione risolutiva riguardante l'ammissione del socio;
delibera sull'accettazione di donazioni di non modico valore e in caso di legati; qualora la sezione venga istituita erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di inventario;
cura l'osservanza dello statuto dell'Associazione e dello statuto e regolamento generale del Club alpino italiano.

Art. 20 – Durata e scioglimento

1. I Consiglieri componenti del Consiglio direttivo sono eletti dall'Assemblea dei soci, durano in carica per un triennio e sono rieleggibili senza limitazioni nel numero dei mandati.
2. Il Consiglio direttivo dichiara decaduto dalla carica il Consigliere che sia risultato assente a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere producono effetti solo dal momento della presa d'atto da parte del Consiglio direttivo, regolarmente riunito.
4. Al Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti, con la stessa anzianità del sostituito.
5. La decadenza della maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo ne determina lo scioglimento e il Presidente entro quindici giorni convoca l'Assemblea dei soci da tenersi nei successivi trenta giorni per la elezione del nuovo Consiglio direttivo.

Art. 21 - Convocazione

1. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in mancanza di entrambi, dal Consigliere con la maggiore anzianità di iscrizione al Club alpino italiano, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato per posta elettronica almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.
2. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi, su convocazione del Presidente e, comunque, ogniqualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri.
3. Per la validità delle riunioni del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti con voto palese.
4. È possibile partecipare validamente alle riunioni del Consiglio anche mediante mezzi di telecomunicazione.
5. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
6. Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in mancanza di entrambi, dal Consigliere con la maggiore anzianità di iscrizione al Club alpino italiano.
7. Con il consenso del Consiglio direttivo il Presidente può invitare alle riunioni soci o anche non soci che ritenga utile o necessario far intervenire.
8. I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un consigliere allo scopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai soci che ne fanno richiesta. Con il consenso del Consiglio possono anche essere resi disponibili sul sito internet dell'Associazione.

Art. 22 – Conflitto di interessi

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione dell'Associazione che riguardi il componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge, il convivente o i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione, né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

CAPO III – PRESIDENTE

Art. 23 Presidente dell'Associazione

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio direttivo; ha la firma sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:
 - sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei soci;
 - convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo;
 - presenta all'Assemblea dei soci la relazione annuale, accompagnata dal bilancio consuntivo

e dal bilancio preventivo;
pone in atto le deliberazioni del Consiglio direttivo;
nomina tra i componenti eletti del Consiglio direttivo il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Tesoriere può essere scelto anche fra i soci non facenti parte del Consiglio direttivo, alle cui sedute parteciperà senza diritto di voto;
in caso di urgenza, sentiti il Tesoriere e il Segretario, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio direttivo, al quale li sottoporrà per la ratifica nella prima seduta utile.

2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica tre anni. Può essere rieletto per un secondo mandato, al quale dovrà seguire un'interruzione di almeno un anno prima di un'ulteriore rielezione.

3. Può essere eletto alla carica di Presidente il socio che abbia maturato un'anzianità all'interno dell'Associazione non inferiore a tre anni.

4. In caso di dimissioni del Presidente, le stesse hanno effetto solo dopo l'elezione di un nuovo Presidente da parte di un'Assemblea straordinaria dei soci convocata ad hoc entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della lettera di dimissioni.

CAPO IV – TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 24 – Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento.

Art. 25 – Compiti del Segretario

1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'Associazione.

2. Il Segretario collabora con il Presidente alla tenuta e all'aggiornamento costante delle scritture e dei libri sociali obbligatori (libro dei soci, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, libro delle adunanze del consiglio direttivo e libro dei volontari).

CAPO V – ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

Art. 26 – Organo di controllo

1. L'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Associazione è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs 117/17 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e può avere forma collegiale o monocratica.

2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

3. L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità statutarie, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

4. Se collegiale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci, di cui almeno uno in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali, eletti dall'Assemblea dei soci. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

5. L'Organo di controllo elegge il Presidente scegliendolo fra quelli, tra i propri componenti effettivi, che siano in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali. Esso ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio.

6. I membri effettivi assistono alle riunioni del Consiglio direttivo ed alle Assemblee dei soci.

7. L'Organo di controllo deve riunirsi almeno ogni tre mesi, verbalizzando l'oggetto delle

riunioni.

8. È compito dell'Organo di controllo:

- a) l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del conto economico di previsione dell'Associazione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei soci;
- b) il controllo collegiale od individuale degli atti contabili ed amministrativi dell'Associazione;
- c) la vigilanza sul rispetto dello statuto e dell'eventuale regolamento;
- d) la convocazione dell'Assemblea dei soci, nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili e amministrative.

9. Esso esercita, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs 117/17 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) la revisione legale dei conti; in tal caso esso è composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro

10. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

11. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

12. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

13. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14; Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

14. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

CAPO VI – CARICHE SOCIALI

Art. 27 – Condizioni di eleggibilità

1. Sono eleggibili alle cariche sociali i soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti all'associazione da almeno due anni; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo statuto e dal regolamento generale del Club alpino italiano.

2. La gratuità delle cariche, fatte salve le specifiche previsioni di legge, esclude l'attribuzione e l'erogazione al socio, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico.

3. Non sono eleggibili alle cariche sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club alpino italiano Sede Legale o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o territoriali.

TITOLO IV

COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art. 28 – Commissioni, Gruppi e Scuole

1. Il Consiglio direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole,

formati da consiglieri e/o soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio direttivo.

2. Il Consiglio direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico - organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali organi tecnici centrali o territoriali di riferimento. Tali gruppi operano secondo apposito regolamento, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dall'Associazione all'attività del gruppo stesso. È vietata la costituzione di gruppi di non soci.

TITOLO V

SOTTOSEZIONI

Art. 29 – Costituzione

1. Il Consiglio direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo statuto e dal regolamento generale del Club alpino italiano, costituire una o più Sottosezioni; la Sottosezione fa parte integrante dell'Associazione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'Assemblea dei delegati del Club alpino italiano.

2. I soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei soci dell'Associazione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento dell'Associazione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

3. La sottosezione ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello dell'Associazione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio direttivo dell'Associazione.

TITOLO VI

PATRIMONIO

Art. 30 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili, dal fondo patrimoniale di garanzia, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.

2. Le entrate sociali sono costituite: dalle quote associative; dai proventi derivanti dalla gestione e dalle altre iniziative assunte; dai contributi di soci benemeriti e di Enti pubblici e privati; da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo.

3. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. È vietata la distribuzione fra i soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

4. I fondi liquidi dell'Associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa.

TITOLO VII

AMMINISTRAZIONE

Art. 31 – Esercizio sociale

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e, ove previsto, dell'Organo di controllo devono essere presentati all'Assemblea dei soci per l'approvazione. Il bilancio reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica dell'Associazione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

2. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, su designazione dell'assemblea e previo parere positivo dell'Ufficio di controllo, al Raggruppamento regionale o provinciale di appartenenza purché costituito in Ente del Terzo

Settore (ETS). Ove il Raggruppamento non sia costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o più sezioni, purché costituite in ETS, anche non appartenenti allo stesso raggruppamento regionale o provinciale.

TITOLO VIII

CONTROVER

SIE

Art. 32 - Tentativo di conciliazione

1. La giustizia interna al Club alpino italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio regionale o interregionale dei Proviviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio nazionale dei Proviviri è l'organo giudicante di secondo grado.

2. Le controversie che dovessero insorgere tra i soci o fra i soci ed organi territoriali, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al Club alpino italiano, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo statuto, dal regolamento generale, dal regolamento disciplinare e dal regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI

FINALI

Art. 33 - Rinvio alle norme del Club alpino italiano e alle disposizioni di legge, ed entrata in vigore

1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e del regolamento generale del Club alpino italiano, la normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e relative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile. Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del Club alpino italiano.

2. Ogni modifica del presente statuto dovrà essere deliberata dall'Assemblea dei soci dell'Associazione con le maggioranze e le modalità di cui al precedente art. 18 c.3. Essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del Club alpino italiano.

Il suesteso testo è stato approvato dalla Assemblea dei Soci della Sezione Cesare Battisti del Club alpino italiano nella seduta del giorno 06 Dicembre 2022.

Il Presidente della Sezione

Il Presidente

dell'Assemblea f.to MENOZZI MAURIZIO

f.to LUCA